

31768.



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA N. 10/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta TONOLO Presidente

Maurizio MASSA Consigliere relatore

Innocenza ZAFFINA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 31768, del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale per la regione Veneto contro:

PETRILLO EMANUELA, C.F. PTRMNL86C50L407Q, nata a Treviso (TV), il 10.3.1986, non costituita;

VISTI gli atti del giudizio;

UDITI nell'udienza del 14 dicembre 2022 il relatore Cons. Maurizio Massa, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Spagnuolo Massimiliano, che ha concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di una notizia di danno acquisita sulla stampa locale, dove si ipotizzava la simulazione di vaccinazioni da parte di un'infermiera dipendente dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, la Procura regionale della Corte dei conti conferiva delega istruttoria al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Treviso.

31768.

Conclusa l'attività istruttoria, dalla relazione del 22 agosto 2018

emergeva che la dott.ssa Emanuela Petrillo, assistente sanitaria per le vaccinazioni dell'Azienda sanitaria trevigiana, in diverse occasioni non aveva eseguito le vaccinazioni previste per l'infanzia.

Gli accertamenti istruttori eseguiti dalla Procura regionale che si è avvalsa dei militari del N.A.S. di Treviso, hanno consentito di appurare che la dott.ssa Emanuela Petrillo è stata alle dipendenze dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana dal 18.1.2016 al 13.11.2017.

La sanitaria è stata impegnata in sedute vaccinali presso i centri di Treviso, dal 25.1.2016 all'8.6.2016.

In estrema sintesi risulta che la dott.ssa Petrillo ha prestato servizio in 46 sedute vaccinali coinvolgendo 1.019 bambini durante le quali si sarebbero dovute somministrare 1.420 dosi di farmaco.

Da marzo 2017, l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana eseguiva un autonomo studio sierologico per la ricerca degli anticorpi specifici indotti dalla vaccinazione nelle persone venute in contatto con la Petrillo e quindi verificare l'effettiva somministrazione delle dosi ai piccoli utenti.

Individuato l'operatore che aveva proceduto alla vaccinazione, l'1.4.2017 si sottoponevano a prelievo ematico 48 bambini rientranti nel citato campione, 26 dei quali vaccinati dalla Petrillo, i restanti 22 da altro operatore.

La ricerca degli anticorpi sul campione estratto dei bambini vaccinati dalla Petrillo (eseguita dalla UOC di Microbiologia dell'Ospedale Santa Maria di Ca' Foncello di Treviso e conclusasi il

31768.

10.4.2017) dava esito negativo in 21 casi su 26; mentre quella eseguita sui restanti 22 bambini dava, in tutti i casi, esito positivo (doc. 6 allegato all'atto di citazione).

A seguito della segnalazione datata 12.4.2017 circa gli esiti dell'indagine interna svolta dall'azienda sanitaria trevigiana, la Procura della Repubblica di Treviso riapriva, pertanto, il procedimento penale nei confronti della dott.ssa Petrillo (doc. 7 allegato all'atto di citazione).

Un primo procedimento penale (n. 4832/16 RGNR) a carico di Petrillo per il reato di cui all'articolo 328 c.p. veniva, invero, archiviato dall'Ufficio del G.I.P presso il Tribunale di Treviso con decreto n. 4561/2016/R.G./G.I.P.

Ai fini dell'indagine sierologica e in esecuzione di quanto richiesto dal PM penale di Treviso, l'azienda sanitaria convocava per un prelievo ematico, da eseguirsi alla presenza dei Carabinieri, un gruppo di 116 bambini che risultava essere stato vaccinato dalla Petrillo e da altre operatrici.

La definizione dei prelievi ematici, eseguiti il 28.4.2017, il 29.4.2017 e il successivo 2.5.2017, veniva riepilogata in 4 distinti elenchi (doc. 8 allegato all'atto di citazione).

Tutti i prelievi ematici venivano frattanto sottoposti a sequestro su disposizione dell'Autorità giudiziaria trevigiana, affidati in custodia al Direttore della UOC di Microbiologia dell'Ospedale Santa Maria di Ca' Foncello di Treviso e successivamente acquisiti al fascicolo penale aperto dalla Procura della Repubblica di Udine per effetto della riunione del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica

31768.

di Treviso con quello avviato dalla Procura del capoluogo friulano per fatti analoghi ascrivibili alla Petrillo.

Risulta agli atti che analoga attività istruttoria è stata svolta in Friuli-Venezia Giulia, dove la dott.ssa Petrillo ha prestato servizio dal 16 novembre 2009 al 18 dicembre 2015, oggetto di indagine non solo amministrativa ma anche penale conclusa con l'emanazione della sentenza penale n. 399/2022 del Tribunale di Udine con condanna alla reclusione per anni 8 e mesi 6, mentre la Corte dei conti sez. Friuli-Venezia Giulia ha accertato la responsabilità amministrativa contabile della convenuta con sentenza n. 213/2021 condannandola al pagamento di euro 550.000,00.

La Procura di Udine sottoponeva ad analisi i soli campioni ematici appartenenti ai gruppi di bambini che, tanto in Veneto quanto in Friuli-Venezia Giulia, risultavano aver ricevuto la sola prima dose di vaccino del morbillo da parte della dott.ssa Petrillo e di altri operatori.

In data 4.9.2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine chiedeva (doc. 16 allegato all'atto di citazione) all'ufficio del G.I.P. una perizia finalizzata ad analisi tecniche di laboratorio sui campioni ematici oggetto di sequestro, così da poter accertare la percentuale di risposta immunitaria all'antigene del (solo) morbillo in prima dose nei confronti degli utenti indicati negli elenchi del doc. 17 allegato all'atto di citazione.

L'Ufficio del G.I.P. di Udine, il successivo 17.10.2017 (doc. 18 allegato all'atto di citazione), accoglieva la richiesta del PM e disponeva di procedere, con incidente probatorio, a una perizia tecnica avente per

31768.

oggetto la comparazione dei campioni ematici sequestrati nel corso delle indagini per rappresentare la percentuale, in generale, di risposta immunitaria anticorpale all'antigene del morbillo dopo la somministrazione di una prima dose, in funzione anche dei molteplici eventuali fattori di varia natura che potevano incidere sulla risposta e sui risultati.

Le operazioni peritali evidenziavano, una percentuale elevatissima di bambini vaccinati dalla dott.ssa Petrillo, sia in Veneto che in Friuli-Venezia Giulia, che non avevano in realtà sviluppato l'anticorpo del morbillo.

La Procura erariale, ritenuta sussistente la responsabilità amministrativa per danno patrimoniale inferto all'Erario ascrivibile alla dott.ssa Emanuela Petrillo a titolo di dolo, ha notificato in data 12 maggio 2022 invito a dedurre ex art. 67 del decreto legislativo 26.8.2016, n. 174, contestando alla convenuta un danno erariale di €. 79.395,42, oltre interessi di legge.

La dott.ssa Petrillo non ha formulato proprie controdeduzioni.

La Procura erariale ha quantificato il danno in complessivi euro 79.395,42 anche sulla base dei riscontri forniti dall'amministrazione danneggiata (doc. 23 e doc. 24) così articolato:

A. danno patrimoniale diretto di €. 43.226,22 rappresentato dal costo che l'Azienda sanitaria ha dovuto sostenere per la ripetizione dei 1158 vaccini della campagna di richiamo profilattico;

B. danno patrimoniale da disservizio di €. 36.169,20 rappresentato dal costo complessivamente sostenuto dall'Azienda

31768.

sanitaria per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparato pubblico sociosanitario compromesso dalla condotta illecita della convenuta.

In udienza, in assenza della parte convenuta, omessa la lettura della relazione del Consigliere relatore e sentite le conclusioni della Procura contabile, la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, il Collegio rileva che nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 25 luglio 2022, la convenuta in questo giudizio non si è costituita e quindi in udienza è stata dichiarata la sua contumacia.

In assenza di altre questioni preliminari e/o pregiudiziali, si può passare all'esame del merito della vicenda.

1- Le condotte illecite.

Dagli atti risulta che la dott.ssa Emanuela Petrillo è stata alle dipendenze dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana dal 18.1.2016 al 13.11.2017.

La Procura regionale ha promosso l'azione di danno erariale dedotta in questo giudizio nei confronti della convenuta dott.ssa Emanuela Petrillo per aver omesso di somministrare il vaccino del morbillo, in violazione dei suoi doveri di servizio, nel periodo da gennaio al giugno 2016 in cui era dipendente dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" e addetta al servizio di vaccinazione previsto per il calendario dell'infanzia.

Le fonti di prova dei comportamenti illeciti contestati alla

31768.

convenuta sono costituite dall'esito delle indagini condotte dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Treviso (documentate dagli allegati alla relazione del 22 agosto 2018), nonché dall'esito delle indagini interne condotte dalle Autorità sanitarie dall'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana.

L'attività istruttoria svolta dal P.M. erariale e quella svolta dal P.M. penale, nella parte in cui si riferisce alla fattispecie in esame, costituiscono ulteriori fonti di prova utilizzabili per la decisione di questo giudizio.

I fatti, che sono stati riportati nella parte in fatto di questa decisione, indicano univocamente che la convenuta ha posto in essere le condotte illecite contestate nelle circostanze sopra specificate.

Inoltre, l'insieme dei fatti che sono stati dedotti dall'organo requirente per giustificare l'azione di responsabilità nei confronti della convenuta, sono già stati oggetto di valutazione in sede di processo penale, sfociato in una sentenza di condanna.

La sentenza penale ripercorre analiticamente tutte le attività illecite poste in essere dalla convenuta (sia quelle poste in essere quando era a servizio delle Aziende sanitarie del Friuli-Venezia Giulia sia quando era a servizio di quelle del Veneto), spiegando i passaggi logici e sistematici della loro valutazione ai fini della responsabilità penale.

Dagli atti risulta che, nella maggior parte dei casi a lei affidati, la dott.ssa Petrillo ha volontariamente omesso di somministrare i vaccini destinati ai piccoli pazienti venuti in contatto con lei, simulando

31768.

inoculazioni di siero in realtà mai effettuate.

La sanitaria è stata ripetutamente impegnata in sedute vaccinali presso i centri di Treviso, Spresiano, San Biagio di Callalta e Quinto di Treviso dal 25.1.2016 all'8.6.2016.

In particolare, nell'atto di citazione, si deduce quanto segue:

"...l'incrocio dei dati ricavati dal sistema di rilevazione delle presenze del personale in uso all'Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana denominato "Sigma" con quelli del registro informatico regionale di gestione delle vaccinazioni chiamato "Siavr Veneto", quest'ultimo confrontato con le schede vaccinali che riportano tanto la sottoscrizione dell'operatore sanitario che effettua l'anamnesi, quanto il nome di quello che esegue la vaccinazione giorno per giorno, è stato possibile identificare con certezza il soggetto incaricato di ciascuna vaccinazione nel periodo considerato."

Risulta agli atti che analoga attività istruttoria è stata svolta in Friuli-Venezia Giulia, dove la dott.ssa Petrillo ha prestato servizio dal 16 novembre 2009 al 18 dicembre 2015, oggetto di indagine non solo amministrativa ma anche penale conclusa con l'emanazione della sentenza penale n. 399/2022 del Tribunale di Udine di condanna alla reclusione per anni 8 e mesi 6.

Questa sentenza penale di primo grado non è ancora irrevocabile, però costituisce elemento di prova liberamente valutabile da questo giudice così come le risultanze del procedimento penale che ha portato a questa decisione.

Pertanto, questa sentenza è rilevante in questo giudizio perché

31768.

ha valutato non solo i comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dalla convenuta nel servizio prestato presso le aziende sanitarie del Friuli-Venezia Giulia, ma anche quelli posti in essere durante il servizio presso le aziende sanitarie del Veneto.

In particolare, sono rilevanti ai fini della decisione di questo giudizio i risultati della perizia medico legale, depositata il 20 marzo 2018, resa dal dott. Carlo Moreschi, specialista in medicina legale, e dal dott. Giancarlo Icardi, specialista in igiene e medicina preventiva, quali periti nominati con decreto del G.I.P. del 7 novembre 2017, in seguito ad un incidente probatorio relativo al procedimento penale esitato nella sentenza n. 399/2022 sopra citata.

La relazione peritale è basata sulle seguenti considerazioni medico legali: *"Dall'analisi della documentazione risulta che l'assistente sanitaria Petrillo Emanuela, durante il periodo compreso tra il 18.01.2016 e il 08.06.2016, si occupava di somministrare le vaccinazioni previste dal calendario per l'infanzia, presso l'AULSS 9 di Treviso. Da alcuni sospetti insorti presso le colleghe, si scopriva che parte delle vaccinazioni da lei somministrate non erano state effettivamente inoculate, ma che le siringhe, ancora contenenti il liquido vaccinale, erano state eliminate nei bidoni dei rifiuti speciali.*

In seguito a ciò veniva allertata anche l'ASS 3 del Friuli-Venezia Giulia, presso cui la Petrillo era stata in servizio, pressoché con le stesse mansioni, nel periodo compreso tra il 16.11.2009 e il 17.01.2016.

Presso entrambe le aziende venivano portate avanti le verifiche del caso, in particolare venivano confrontati i campioni di sangue

31768.

raccolti da bambini vaccinati da Petrillo, con quelli raccolti da bambini vaccinati lo stesso giorno da altri operatori, al fine di valutare le eventuali differenze in termini di immunizzazione contro il morbillo. Dai risultati di tale confronto si evinceva che i bambini vaccinati da Petrillo fossero effettivamente per buona parte scoperti da tale immunizzazione.

Su incarico del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Udine dott.ssa Mariarosa Persico, si è quindi provveduto ad analizzare i campioni di sangue sia di bambini vaccinati dalla sig.ra Petrillo che da altri operatori.

Nello specifico i campioni sono stati analizzati con le metodiche sopra esplicate ed i risultati così ottenuti hanno permesso di evidenziare che i soggetti sottoposti al trattamento vaccinale da parte della operatrice Petrillo non presentavano percentuale di immunizzazione omogenea con quella presentata dai campioni di soggetti vaccinati da altri operatori (e nemmeno con quelle indicate dalla Letteratura).

Al fine di accreditare i dati da noi ottenuti e quindi contestualizzarli con quanto ampiamente riconosciuto in ambito scientifico, appare opportuno fare alcune considerazioni.

Morbillo, parotite e rosolia sono malattie a trasmissione inter-umana per le quali l'uomo è l'unico serbatoio naturale dell'agente eziologico. La sopravvivenza di questi virus in una comunità deve quindi necessariamente essere sostenuta da un sufficiente numero di soggetti suscettibili che vengono infettati e che a loro volta trasmettono

31768.

l'infezione. La velocità di propagazione dell'infezione ed il numero di persone che vengono contagiate da ogni singolo infetto dipendono in parte dalle caratteristiche del singolo virus e in misura maggiore dal numero di soggetti suscettibili nella comunità.

Il raggiungimento di elevate coperture vaccinali ha non solo lo scopo di prevenire la malattia bersaglio nell'individuo ma anche quello di ridurre o interrompere la circolazione dell'agente patogeno nella popolazione. Qualora la copertura vaccinale sia insufficiente, la malattia continua a circolare nella popolazione e colpisce i suscettibili, nelle età in cui essi sono maggiormente rappresentati.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proposto, per il controllo e l'eliminazione di morbillo, parotite, rosolia e sindrome da rosolia congenita, i seguenti obiettivi operativi:

- Copertura vaccinale del 95% per morbillo, parotite, rosolia entro i 2 anni di età*

- Copertura vaccinale del 95% per rosolia nelle ragazze adolescenti*

- Riduzione della quota di suscettibili a morbillo, parotite e rosolia meno del 10% in ogni fascia di età*

- Istituzione di sistemi di sorveglianza efficaci per morbillo, parotite, rosolia*

Il vaccino antimorbilloso è stato introdotto in Italia negli anni 470. Con la Circolare n° 41 del 25 giugno 1979 furono date indicazioni per il raggiungimento di coperture vaccinali del 90% nei soggetti appartenenti alla fascia di età maggiormente suscettibile al contagio

31768.

(bambini da 2 a 8 anni). Ciò nonostante, la copertura vaccinale contro il morbillo è sempre stata piuttosto bassa e soltanto di recente ha raggiunto una media, sul territorio nazionale, del 56%; nonostante gli elevati livelli di copertura ottenuti in alcune Regioni, essa è comunque insufficiente e non allineata ai valori osservati negli altri Paesi europei dove la copertura è largamente superiore.

In Italia, come da Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, è utilizzato un vaccino trivalente antimorbillo-parotite-rosolia (MPR).

Una sola dose di MPR, contenente i ceppi vaccinali comunemente impiegati è in grado di evocare risposte anticorpali contro le tre componenti in oltre il 95% dei vaccinati.

Tornando al caso in discussione, al fine di valutare la percentuale di risposta immunitaria relativa ai campioni ematici prelevati sui soggetti elencati negli allegati A1, A2, B, C, D, abbiamo analizzato in totale 284 campioni. Da tale studio sono emersi chiari risultati relativamente la percentuale di sieroconversione secondaria alla pratica vaccinale attuata dalla Dott.ssa Petrillo: nei campioni di siero dei bambini vaccinati a Codroipo dalla indagata (allegati A1 e A2) soltanto il 15,5% dei soggetti è risultato essere positivo agli anticorpi per il morbillo (20 positivi su 129 totali), mentre nei campioni di sieri dei bambini vaccinati a Treviso dalla indagata (allegato C) solo il 10% è risultato essere positivo (3 positivi su 30 totali).

Orbene, alla luce di quanto sopra detto e soprattutto in considerazione del tasso di sieroconversione (ovverosia della risposta sierologica alla somministrazione del vaccino anti morbillo

31768.

scientificamente documentata), appare chiaro che i tassi di conversione sierologica osservati nei bambini sottoposti a vaccino dalla Dott.ssa Petrillo sono nettamente al di sotto dello standard percentuale ed inoltre, tale valore sottosoglia, non appare in alcun modo giustificabile da una eventuale reazione anticorpale insufficiente dei pazienti né dall'interferenza di particolari fattori genetici.

Come accade per qualunque farmaco, anche i vaccini non hanno un'efficacia del 100% e anche possono causare reazioni avverse.

Per quanto riguarda l'efficacia è noto che dopo la prima dose di vaccino antimorbillo, il 2-5% circa dei vaccinati non sviluppa un'adeguata risposta immune. Dopo la somministrazione della seconda dose, il 90% circa dei non rispondenti alla prima dose mostra una adeguata protezione immunologica. La somministrazione di due dosi di vaccino MPR consente quindi di ridurre la proporzione di non rispondenti all'1-2% dei vaccinati.

Fattori epigenetici capaci di modulare la funzionalità del sistema immune possono a loro volta svolgere un ruolo nelle risposte vaccinali. Tra questi, un peso sicuramente rilevante occupa la genetica della risposta immune, in analogia con quanto accade per le infezioni. È noto ad esempio che possono esistere importanti differenze tra i due sessi per quanto concerne la risposta immunologica nei confronti dei vaccini virali, essendo generalmente riscontrabile nel sesso femminile una più robusta risposta anticorpale verso la maggior parte dei vaccini rispetto al sesso maschile. Negli ultimi anni si è sempre più espansa la ricerca delle basi genetiche della risposta immune delle vaccinazioni e

31768.

possibilmente anche del legame tra genetica e reattogenicità dei vaccini. Come immaginabile, il miglior esempio del peso posseduto dalla genetica nella risposta individuale alle vaccinazioni è offerto dagli studi sui gemelli. Un contributo determinante comunque alle conoscenze in questo campo è venuto dai progressi compiuti negli ultimi anni nel sequenziamento del genoma umano e nella identificazione di varianti genetiche (Single Nucleotide Polymorphisms o SNPs) di geni dell'immunità innata e adattativi in grado di condizionare l'entità e il tipo di risposta immune del soggetto vaccinato. Sulla scorta di ciò, in analogia con la farmacogenetica e la farmacogenomica, è stato coniato negli ultimi anni il termine di "vaccinamica", per indicare l'insieme dei geni in grado di influenzare la risposta immune ai vaccini.

Diversi studi di vaccinamica hanno esplorato la relazione tra genetica e risposta immune alla vaccinazione Morbillo Parotite Rosolia (MPR). La risposta immune umorale e cellulare indotta dalla vaccinazione con virus vivi attenuati, come il vaccino MPR, rappresenta un processo complesso e articolato in più passaggi. Il virus vaccinale attenuato deve per prima cosa venir riconosciuto dai suoi recettori cellulari (SLAM e CD46), e attivare i TLRs (Toll-Like Receptors) o altri sensori intracellulari della cellula infettata che innescano la risposta immune innata e preparano quella adattiva (anticorpale e cellulare). Dopo la presentazione degli antigeni da parte delle molecole HLA, si assiste all'attivazione dei geni che codificano per le citochine e i loro recettori, con conseguente produzione di specifici set di citochine con

31768.

funzione di messaggeri intracellulari per stimolare le risposte immuni Th1 e Th2. Variazioni individuali in ognuno dei geni coinvolti in questo processo è probabile che abbia un effetto sulla risposta immune alla vaccinazione. Anche studi effettuati sui gemelli hanno dimostrato il peso della genetica nella risposta immune al vaccino MPR, in particolare l'anti-morbillo.

In sintesi, in Letteratura è riconosciuto che non tutti i soggetti sottoposti a vaccinazione presentino una reale immunizzazione. Tale evento è da attribuirsi il più delle volte a fattori individuali ed è comunque di rara evenienza (tasso di mancata conversione in caso di vaccino MPR pari al 5% dopo la prima dose).

Nel caso in discussione, nei soggetti sottoposti a vaccinazione da parte di altri operatori la suddetta percentuale risulta confermata dalle risultanze del nostro studio; viceversa, i campioni prelevati da soggetti sottoposti a trattamento dalla Petrillo mostravano percentuali di mancata sierconversione nettamente superiori a quanto previsto in Letteratura.

Tali evidenze non risultano essere supportabili né giustificabili da fattori genetici intrinseci dei soggetti.

CONCLUSIONI

Dalle analisi da noi condotte sui campioni relativi agli allegati A1, A2, B, C e D si evince chiaramente che i soggetti sottoposti a vaccinazione da Emanuela Petrillo presentano una percentuale di immunizzazione nettamente inferiore a quella presentata dai soggetti vaccinati da altri operatori e a quella ampiamente indicati in

31768.

Letteratura.

Non essendoci fattori individuali che da soli possano giustificare tale discrepanza percentuale, tale dato è fortemente suggestivo di una mancata somministrazione del vaccino da parte della Petrillo ai soggetti elencati negli allegati A1, A2 e C.”

In sede di chiarimenti il perito ha sostituito il termine “suggestivo” con il termine “indicativo”.

È opportuno ricordare che gli allegati A1 e A2 riguardano campioni ematici relativi alle operazioni vaccinali eseguite dalla convenuta in Friuli-Venezia Giulia estranee al presente processo di responsabilità amministrativa, mentre l’allegato C concerne le operazioni eseguite dalla stessa in Veneto.

La Corte dei conti Sez. giurisdizionale del Friuli-Venezia Giulia, nella sentenza n. 213/2021, osserva che nell’udienza penale del 26 marzo 2018, i periti hanno precisato che il dato di sieroconversione rinvenibile nella letteratura scientifica è di circa il 95% (sostanzialmente confermato dalle risultanze degli esami effettuati sui campioni ematici riferiti a operazioni vaccinali effettuate da operatori diversi dall’odierna convenuta), mentre i “*fattori individuali*”, i “*fattori genetici intrinseci dei soggetti*” in cui non si rileva risposta anticorpale possono spiegare il tasso di mancata sieroconversione (circa il 5%), ma non la quasi totale mancata sieroconversione riscontrata nei campioni ematici riferiti a operazioni vaccinali effettuate da Emanuela Petrillo.

Pertanto, la valutazione complessiva delle prove dedotte e allegate in questo giudizio porta alla conclusione che la convenuta,

31768.

nella gran parte dei casi, ha ommesso di somministrare i vaccini, in violazione dei suoi doveri di servizio essendo inquadrata nella categoria D come collaboratore professionale sanitario (doc. 24 allegato all'atto di citazione).

2. Il nesso di causalità tra condotte illecite e danno.

Occorre innanzitutto rilevare che si tratta di condotte omissive rispetto all'obbligo di servizio consistente nell'eseguire una prestazione sanitaria.

La mancata somministrazione dei vaccini ha causato un danno patrimoniale diretto costituito dal costo che l'Azienda sanitaria veneta ha dovuto sostenere per la ripetizione dei vaccini della campagna di richiamo profilattico, che avrebbe evitato se la convenuta avesse fatto il suo dovere in modo esatto e puntuale.

Inoltre, le stesse condotte contestate alla convenuta in questo giudizio hanno causato un danno patrimoniale da disservizio consistente nel costo sostenuto dall'Azienda sanitaria per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparato pubblico sociosanitario compromesso dalla condotta illecita dell'infermiera.

3. L'elemento soggettivo nella fattispecie di danno erariale.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito la condotta antiggiuridica va ascritta alla dott.ssa Emanuela Petrillo a titolo di dolo.

Per ciò che concerne l'elemento psicologico, che ha sorretto le condotte omissive sopra descritte, questo Collegio rileva che si tratta di una ipotesi di dolo intenzionale, perché la convenuta ha coscientemente agito secondo l'intenzione di omettere le

31768.

somministrazioni vaccinali e di far apparire come eseguite le inoculazioni in realtà non avvenute.

Inoltre, in correlazione all'attività di vaccinazione cui era addetta, la convenuta compilava e sottoscriveva i libretti delle vaccinazioni, che venivano consegnati agli utenti subito dopo la finta iniezione, attestando falsamente negli stessi di aver effettuato le vaccinazioni prescritte, in realtà mai eseguite, dimostrando la fermezza del proposito perpetuata nel tempo.

La convenuta è stata assunta con specifico concorso pubblico e assegnata al Servizio vaccinazioni presso enti del SSR del Friuli-Venezia Giulia e, successivamente, al Servizio vaccinazione dell'Azienda ULSS n. 2 Marca 19 Trevigiana.

Inoltre, dalla sentenza n. 213/2021 del Corte dei conti Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, risulta che la convenuta:

- *"si è laureata, all'età di ventidue anni, in Assistenza Sanitaria (corso di laurea abilitante alla professione di assistente sanitario) presso una prestigiosa Università (Università degli Studi di Padova) e con il massimo dei voti, vale a dire 110/110 con lode (certificato di laurea rilasciato il 14 novembre 2008);*
- *è risultata idonea al concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente sanitario bandito dall'Azienda sanitaria n. 4 Medio Friuli (deliberazione di approvazione della graduatoria del 7 settembre 2009);*
- *nel corso di tale selezione, è stata uno dei quattro candidati - fra i nove ammessi (dei restanti cinque candidati, uno non ha superato*

31768.

la prova e gli altri quattro la hanno superata con un punteggio inferiore)

- che hanno conseguito il massimo dei voti (20/20) nella prova pratica,

vale a dire quella finalizzata alla verifica dell'attitudine in concreto

(verbale della commissione esaminatrice);

- *una volta assunta, ha superato il periodo di prova con*

giudizio ottimo (relazione dettagliata ai sensi dell'articolo 15 del

contratto collettivo nazionale di comparto, allegata alla nota

dell'Azienda prot. n. 50783/D.S.1 del 10 giugno 2010)".

Oltre alla qualificazione professionale sopra indicata, la convenuta aveva già maturato negli anni precedenti una esperienza professionale specifica, in quanto dipendente delle Aziende sanitarie del Friuli-Venezia Giulia e addetta alle vaccinazioni.

Quindi, sia la qualificazione che la preparazione professionale specifica della convenuta sono prova che le condotte omissive, oggetto di questo giudizio, sono state poste in essere con coscienza e volontà anche in relazione agli effetti consequenziali della mancata vaccinazione.

In questo caso il dolo si caratterizza dalla consapevolezza e dalla volontà di omettere le corrette pratiche vaccinali occultandone i risultati agli utenti e all'amministrazione di appartenenza, con una serie di condotte illecite sistematicamente reiterate nel tempo.

L'elemento psicologico del dolo - riscontrato anche nella sentenza della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia n. 213/2021 – risulta ampiamente comprovato rispetto ai fatti esaminati in questo giudizio.

31768.

3. Il danno erariale.

Per ciò che concerne la quantificazione del danno si fa riferimento alla misura indicata nell'atto di citazione di questo giudizio sulla base del calcolo effettuato dall'Amministrazione di appartenenza (doc. 23 e doc. 24 allegati all'atto di citazione).

L'ammontare del danno complessivamente determinato dalla Procura erariale è pari ad €. 79.395,42, suddiviso nelle seguenti poste di danno:

A. danno patrimoniale diretto di €. 43.226,22 rappresentato dal costo che l'Azienda sanitaria ha dovuto sostenere per la ripetizione dei 1158 vaccini della campagna di richiamo profilattico;

B. danno patrimoniale da disservizio di €. 36.169,20 rappresentato dal costo complessivamente sostenuto dall'Azienda sanitaria per ripristinare il corretto funzionamento dell'apparato pubblico sociosanitario compromesso dalla condotta illecita dell'infermiera infedele, articolato nelle seguenti voci:

1. costo per lesione del rapporto sinallagmatico di €. 3.795,12 quantificato in via prudenziale in misura corrispondente a due mensilità della retribuzione annuale lorda percepita dalla convenuta nel corso dell'anno 2016. Nel determinare il valore anzidetto, sono state individuate 46 giornate di sedute vaccinali durante le quali la dott.ssa Petrillo risulta non aver effettuato le prestazioni professionali cui era tenuta.

2. costo del personale impiegato per l'organizzazione della campagna vaccinale di richiamo €. 25.911,33;

31768.

3. costo per invio lettere di invito ai prelievi e per la comunicazione degli esiti connessi con lo svolgimento della campagna vaccinale di richiamo €. 1.141,25;

4. costo sostenuto per l'esecuzione delle indagini sierologiche €. 2.898,00.

5. costo per prelievi eseguiti dagli operatori della Cooperativa sociale Anthesys Servizi di Venezia, rispettivamente nel mese di aprile 2017 e il successivo 2.5.2017 come da documenti contabili (fatture) n. 26/01 (€. 942,50) e 42/01 (€. 261,00) per complessivi €. 1.203,50;

6. costo per uso sala convegni c/o Basso Hotels e Resort di Quinto di Treviso per incontro informativo con la popolazione come da documento contabile n. 5/FVP del 27.6.2017 di €. 1.220,00.

Si tratta di una serie di voci tutte basate su dati oggettivi risultanti dalla documentazione allegata (in cui sono elencate analiticamente in correlazione alla specifica funzione della spesa – doc. 23 prodotto dall'organo requirente), per cui il Collegio non ha motivo di discostarsi dalla quantificazione prospettata dalla Procura erariale.

Dunque, l'importo di danno erariale contestato, conclusivamente, è quantificato in €. 79.395,42, oltre interessi.

Pertanto, ritenuti sussistenti tutti gli elementi essenziali della responsabilità amministrativa-contabile, la convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, della complessiva somma di €. 79.395,42, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data della notifica dell'invito a dedurre fino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali dalla data di deposito della

31768.

sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

Petrillo Emanuela, nata a Treviso (TV), il 10.3.1986, a pagare in favore dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana la somma di € 79.395,42# (settantanovemilatrecentonovantacinque/42), oltre rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data della notifica dell'invito a dedurre fino alla data di deposito della sentenza, oltre interessi legali dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Maurizio Massa)

(Marta Tonolo)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del c.g.c., le spese di giudizio

31768.

sono liquidate dal funzionario di segreteria nell'importo di € 433,84
(euro quattrocentotrentatre/84).

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Maurizio Massa)

(Marta Tonolo)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 28/02/2023

Il Funzionario Preposto

f.to Stefano Mizgur